



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.06.1997  
COM(97) 305 def.

96/0247 (SYN)

Proposta riesaminata di

**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

**PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DELLE POSIZIONI DI BILANCIO  
NONCHÉ DELLA SORVEGLIANZA E DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,  
lettera d) del trattato CE)



## RELAZIONE

La proposta riesaminata dalla Commissione relativa al regolamento del Consiglio *per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche* è stata elaborata sulla base della seconda lettura da parte del Parlamento, a partire dalla posizione comune del Consiglio. La proposta riesaminata fa parte del patto di stabilità e di crescita e si fonda sulla proposta originariamente adottata dalla Commissione il 16 ottobre 1996 come documento COM(96)496 def. Il 19 marzo 1997 la Commissione aveva adottato una proposta modificata (COM(97)116 def.) nella quale erano confluiti, tra l'altro, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in sede di prima lettura che erano stati accolti dalla Commissione e i punti sui quali era stato raggiunto un accordo in occasione del Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996.

La presente proposta riesaminata include alcuni degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in sede di seconda lettura. In particolare la Commissione ha accolto quelli intesi ad inserire nei considerando un unico riferimento alla risoluzione del Consiglio europeo e ad includere negli articoli del regolamento uno specifico riferimento alla spesa pubblica per investimenti.

La Commissione presenta ora la presente proposta riesaminata in vista di un accordo definitivo sul patto di stabilità e di crescita al Consiglio europeo di Amsterdam, in giugno.

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DELLE POSIZIONI DI BILANCIO  
NONCHÉ DELLA SORVEGLIANZA E DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

La proposta riesaminata della Commissione corrisponde alla posizione comune del Consiglio C4-0174/97-96/0247(SYN) con le modifiche riportate qui di seguito.

Al considerando 2 si legga:

(2) considerando che il Consiglio europeo nella sua risoluzione del 17 giugno 1997, ha fornito, nel rispetto dell'articolo D del trattato UE, fermi orientamenti politici ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità e di crescita;

Al considerando 4 si legga:

(4) considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL;

Al considerando 5 si legga:

(5) considerando che è opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo; che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad adottare le misure di bilancio correttive che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza ogniqualvolta dispongono di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

(10) considerando che nella sua risoluzione del 17 giugno 1997 il Consiglio europeo ha espresso, nel rispetto dell'articolo D del trattato UE, fermi orientamenti politici ai fini dell'istituzione di un meccanismo di tassi di cambio nella terza fase dell'UEM; che le valute degli Stati membri non partecipanti che aderiranno al nuovo meccanismo di cambio, denominato nel prosieguo ERM2, avranno una parità centrale rispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle relative politiche;

che,  
per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio, gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, politiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale;

All'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) si legga:

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali la spesa pubblica per gli investimenti, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

All'articolo 5, paragrafo 1 si legga:

1. Sulla base della valutazione della Commissione

, il  
Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità fornisca un margine di manovra necessario per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.

All'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) si legga:

b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di convergenza, quali la spesa pubblica per gli investimenti, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

All'articolo 9, paragrafo 1 si legga:

1. Sulla base della valutazione della Commissione

e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità fornisca un margine di manovra necessario per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole.

---

**Emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura  
e non accolti dalla Commissione**

---

La Commissione non ha accolto gli emendamenti 4 (seconda parte), 6 (prima parte), 7, 9 (prima parte) e 10, raccolti in un allegato.

I motivi che hanno indotto la Commissione a non accogliere gli emendamenti in questione sono esposti qui sotto.

| <b><u>Emendamenti non accolti</u></b> | <b>Motivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emendamento 4 (seconda parte)         | La frase proposta ha natura soggettiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emendamento 6 (prima parte)           | Introdurre nel presente regolamento, che tratta della parte del patto relativa al sistema di allarme preventivo, un riferimento alle procedure di cui all'articolo 104 C non è corretto.                                                                                                                                                                                     |
| Emendamento 7                         | Non è chiaro cosa significhi l'espressione <i>un disavanzo pubblico conforme alle disposizioni del trattato</i> ; inoltre, non è stata accolta l'aggiunta della parola <i>possibilmente</i> poiché sia gli Stati partecipanti che quelli non partecipanti hanno accettato che l'obiettivo a medio termine deve essere un saldo di bilancio prossimo al pareggio o in attivo. |
| Emendamento 9 (prima parte)           | Stesso motivo indicato per l'emendamento 6, ma questa volta per quel che riguarda i programmi di convergenza.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emendamento 10                        | L'emendamento sembra implicare che, se il programma di convergenza viene correttamente applicato, eventuali <i>misure di emergenza</i> potrebbero farlo deviare dall'obiettivo. Se le pressioni sulla moneta sono ingiustificate, possono essere combattute con successo con misure temporanee (ad es. l'aumento dei tassi d'interesse nazionali).                           |

## EMENDAMENTI NON ACCOLTI DALLA COMMISSIONE

(emendamento 4)

Considerando 10

(10) considerando che nella sua risoluzione del 17 giugno 1997 il Consiglio europeo ha espresso, nel rispetto dell'articolo D del trattato UE, fermi orientamenti politici ai fini dell'istituzione di un meccanismo di tassi di cambio nella terza fase dell'UEM; che le valute degli Stati membri non partecipanti che aderiranno al nuovo meccanismo di cambio, denominato nel prosieguo ERM2, avranno una parità centrale rispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle relative politiche; che tale meccanismo contribuirà inoltre a consentire loro di resistere a pressioni ingiustificate sui mercati delle valute estere; che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio, gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, politiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale;

Accolto

(emendamento 6)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 104 C, paragrafi 3 e 5, e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità fornisca un margine di manovra necessario per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.

Accolto

(emendamento 7)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio per un disavanzo pubblico che sia conforme alle disposizioni del trattato e possibilmente prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per quanto riguarda l'avanzo/il disavanzo della pubblica amministrazione; l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei cambi;

(emendamento 9)

Articolo 9, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 104 C, paragrafi 3 e 5, e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità fornisca un margine di manovra necessario per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole.

— Accolto

(emendamento 10)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale, tenendo conto delle misure di emergenza necessarie onde resistere a pressioni ingiustificate, stabilizzando e garantendo in tal modo il buon funzionamento dei mercati dei cambi.

ISSN 0254-1505

COM(97) 305 def.

# DOCUMENTI

IT

01 10

---

N. di catalogo : CB-CO-97-292-IT-C

ISBN 92-78-21467-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

9